REGOLAMENTO (CEE) N. 2799/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili e calzature originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti e semifiniti dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semifiniti industriali dei capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che questo importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultime cifre disponibili senza che tuttavia possa risultarne una riduzione del massimale; che, tuttavia, data la natura particolare che può presentare il commercio dei prodotti tessili dei capitoli da 50 a 63 della tariffa doganale comune oggetto del presente regolamento, sembra opportuno calcolare in tonnellate i massimali in questione;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971, alle condizioni di cui sopra, e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1972; che tenendo conto dei termini dell'offerta in questione, l'importo supplementare del 5 % summenzionato, per le calzature considerate nel presente regolamento, può riferirsi al 1969;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti compresi nell'allegato A, originari dei paesi enumerati nell'allegato B, che la Comunità permetta, durante il 1972, per ciascuna categoria di tali prodotti, importazioni in esenzione da dazi doganali entro i massimali comunitari calcolati come sopra; che è necessario riservare il beneficio di questa esenzione tariffaria ai prodotti originari dei paesi considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci [1]; che, per i prodotti originari di uno di detti paesi, le imputazioni nell'ambito di ogni massimale non devono superare di regola l'importo massimo comunitario del 50 % ;

considerando che nel caso di specie tali obiettivi possono essere raggiunti ricorrendo ad un metodo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui suddetti massimali e importi massimi, delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana tramite la dichiarazione di immissione al consumo; che tale

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune non appena siano stati raggiunti, a livello comunitario, i suddetti massimali o importi massimi;

considerando che tale metodo di gestione richiede una collaborazione molto stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, seguire lo stato d'imputazione sui massimali e sugli importi massimi e informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta, in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ristabilire, in maniera generale o particolare, i dazi della tariffa doganale comune, quando sia stato raggiunto uno dei suddetti massimali o importi massimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1972, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 4 paragrafo 2.

2. Il beneficio di tale sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili sui massimali di cui al paragrafo 3. La nozione di prodotti originari, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 2, il beneficio di tale sospensione è accordato, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario pari all'importo risultante dalla somma, da un lato, in tonnellate, per i prodotti tessili dei capitoli da 50 a 63 figuranti all'allegato A, e in unità di conto per gli articoli del capitolo 64 riportato in detto allegato delle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati nell'allegato B, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, d'altro lato, del 5% rispettivamente del tonnellaggio registrato nel 1968 o del valore rilevato nel 1969 di tali importazioni dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 2, nell'ambito di ogni massimale così calcolato, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi menzionati nell'allegato B non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50% del suddetto massimale.

5. Ogni modifica dell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari e degli importi massimi indicati nei paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

1. Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, previsti per le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'insieme dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione da tutti i paesi considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Non appena raggiunti a livello comunitario per uno dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli importi massimi calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei summenzionati paesi la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione dal paese considerato, fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Gli Stati membri procedono all'imputazione sui massimali e sugli importi massimi comunitari, delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati alla dogana tramite la dichiarazione d'immissione al consumo e, salvo per i prodotti tessili dei capitoli 50 - 63 previsti nell'allegato A, sulla base del valore in dogana dei detti prodotti.

2. Lo stato di esaurimento dei massimali e degli importi massimi è costatato a livello comunitario basandosi sulle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le opportune misure, al fine di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. Essa ripristina, con regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune nei confronti di

tutti i paesi di cui al precedente articolo 1, paragrafo 2, o nei confronti di uno solo di essi, alle condizioni di cui al precedente articolo 2, paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali e sugli importi massimi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Articolo 6

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che adotta in previsione dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione trasmette dette informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1^{0} gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti tessili e calzature

CAPITOLO 50

50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto
50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto
50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto
50.08	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta
50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)
50.10	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)

CAPITOLO 51

51.02	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto

CAPITOLO 52 FILATI METALLICI

CAPITOLO 53

53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto
53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto
53.12	Tessuti di peli grossolani
53.13	Tessuti di crine

CAPITOLO 54

54.03	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto
54.04	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto

CAPITOLO 56

56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:
	A. di fibre tessili sintetiche
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto

CAPITOLO 57

57.05	Filati di canapa
57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali:
	B. altri
57.08	Filati di carta
57.09	Tessuti di canapa
ex 57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali, ad esclusione dei tessuti di cocco
57.12	Tessuti di filati di carta

CAPITOLO 58

58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:
	B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo
	ex C. di altre materie tessili
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:
	ex A. Tappeti di cotone
	B. Tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili
58.03	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati
58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi

CAPITOLO 59

59.01	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili: A. Ovatte e manufatti di ovatta B. Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni): I. di materie tessili sintetiche o artificiali
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati
59.03	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o intonacati
59.05	Reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o fùni, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria
59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie
59.09	Tele incer ate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia
59.12	Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
59.14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati
ex 59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili, ad esclusione dei filati di fibre sintetiche (politetrafluoroetilene), imbiancati, impregnati, anche oliati

CAPITOLO 60

60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: A. di lana o di peli fini

ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, non di cotone
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:
	A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:
	I. Maglioni e pullovers, contenenti almeno 50%, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più
60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:
	B. altri

CAPITOLO 61

ex 61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini, non di cotone
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili
61.07	Cravatte
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altri guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.

CAPITOLO 62

62.01	Coperte:
	A. a riscaldamento elettrico
	B. altre:
	II. di altre materie tessili
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio:
	B. di tessuti di altre materie tessili:
	I. usati:
	a) di tessuti di lino o di sisal
	ex b) altri, ad esclusione dei tessuti di cocco o di cotone
ex 62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, ad esclusione degli articoli in juta o in cocco

CAPITOLO 63

ex 63.01	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n.ri 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili, salvo che in juta o in cocco

CAPITOLO 64

64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)
64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo
64.06	Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti

ALLEGATO B

Elenco dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

Afghanistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Barbados
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ceylon
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Dahomey
El Salvador
Equatore
Etiopia
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Iugoslavia
Kenya
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malawi
Malesia
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica Centrafricana
Repubblica dominicana
Repubblica khmère
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Souaziland (Ngwane)
Sudan
Tanzania
Thailandia
Togo
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam (Sud)
Yemen
Yemen del Sud
Zaïre
Zambia